



SINDACATO NAZIONALE FINANZIERI
Segreteria Nazionale

Via Tagliamento nr. 9 - 00198 – Roma

C.F. 96411220583

Mail: segreteria nazionale@sinafi.org

PEC: segreteria nazionale@pec.sinafi.org

Cell. 3292605371

Al Comando Generale della Guardia di Finanza
VI Reparto - Affari Giuridici e Legislativi
Ufficio Relazioni con Organismi di Rappresentanza e Associazioni Sindacali
Sezione Relazioni Sindacali = Roma =

Al Comandante del Comando Tutela Economia e Finanza della GdF = Roma=

Al Comandante Regionale Sardegna GdF =Cagliari=

Al Comandante Regionale Toscana GdF =Firenze=

Al Comandante Regionale Piemonte GdF = Torino=

Al Comandante Regionale Friuli V.G. della GdF = Trieste =

Al Comandante Regionale Basilicata della GdF = Potenza=

Oggetto: Attuazione misure per la prevenzione e la riduzione del rischio biologico – SARS Cov-2 e concessione degli istituti legittimanti le assenze del personale.

Tramite PEC

La scrivente organizzazione sindacale ha ricevuto numerose e pressanti segnalazioni da parte di altrettanti iscritti (e non) circa l'applicazione delle misure di contenimento della diffusione del SARS CoV-2 nell'ambito delle aree di Vostra competenza, da attuarsi mediante la disaggregazione del personale e, quindi, la riduzione della presenza in servizio.

Analoghe ingiustificate resistenze sono state registrate per la concessione degli istituti legittimanti le assenze dal servizio per far fronte alla chiusura degli istituti scolastici e ad altre problematiche connesse alla grave emergenza sanitaria in corso. Al riguardo, appare paradossale e non rispettoso

della normativa di settore, l'invito/obbligo di sopperire all'esigenza mediante l'utilizzo della licenza dell'anno precedente o addirittura dell'anno in corso.

Ancora più grave risulta l'atteggiamento di alcuni comandanti che addirittura precludono al personale persino il diritto di presentare la richiesta volta ad accedere agli istituti in precedenza evidenziati, mostrando una vera e propria avversione verso richieste della specie.

Ciò avviene, peraltro, nonostante ci risulti che siano state emanate dalle SS.VV. disposizioni volte ad agevolare le assenze e, quindi, a ridurre la presenza del personale.

Rammentiamo, a noi stessi, le disposizioni emergenziali (D.P.C.M.) emanate, a cadenza quasi quotidiana, cui fanno seguito quelle conformi diramate dal Comando Generale del Corpo, la cui **univoca e scrupolosa osservanza** è, prima di tutto, essenziale per fronteggiare il dilagare dell'epidemia.

Con ogni probabilità, visto il susseguirsi di numerose prescrizioni a carattere di urgenza, riteniamo che possa esservi una "fisiologica gradualità" nell'ottemperare, ma il tempo, ormai trascorso, non lascia margini ad alcuna giustificazione.

Tuttavia, vertendo in materia di **sanità pubblica**, ed avuto riguardo alla dimensione del fenomeno, sarebbe assolutamente inaccettabile e deleterio che la gradualità della "fisiologia" vada oltre i **ristrettissimi margini temporali e di ragionevolezza** che il momento specifico impone.

A supporto di ciò, infatti, ci risulta che in taluni reparti dipendenti da Codesti Comandi sembra che non tutte le misure di contenimento vengano attuate in maniera celere ed uniforme, registrandosi una vera e propria riluttanza nell'applicazione della riduzione del personale in servizio, mediante gli istituti individuati dall'Autorità di Governo e dai vertici del Corpo.

A questo specifico riguardo, non nascondendo la nostra forte preoccupazione che è nulla rispetto a quella dei colleghi direttamente incisi dagli eventi, **anche alla luce della dettagliata nota n. 77032 datata 16.3.2020 dell'Organo di vertice, nonché delle precedenti** (conformi alle disposizioni governative e ministeriali), siamo a richiedere, con urgenza, un'azione chiara, corretta ed univoca, circa il rispetto:

- dell'attuazione, **senza riserva alcuna**, delle misure volte a limitare il lavoro "in presenza" e la massiccia aggregazione di personale, come statuito dai vari D.P.C.M. e dalle conformi direttive del Comando Generale, privilegiando il ricorso – in primis – all'istituto del c.d. **lavoro agile**, all'alternanza della forza organica mediante la concessione della licenza straordinaria (cosiddetta dispensa), di tutti gli altri istituti legittimanti l'assenza dal servizio e dell'alternanza e prolungamento delle turnazioni;
- del "**criterio di distanza droplet**" (almeno 1 metro di distanza tra i presenti, nelle attività lavorative);
- della dotazione, dei luoghi di comune permanenza del personale, di gel disinfettanti;
- dell'obbligo di fornitura di idonei DPI.

Come è noto, si tratta di questioni fondamentali che mettono a repentaglio la salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e, quindi, assoggettate a specifici obblighi di protezione, ai sensi e per gli effetti del **D.Lgs. 81/08** e ss.mm. e di tutta la **normativa securitaria in materia di lavoro, di prevenzione del rischio biologico, nonché di tutela dell'intera collettività.**

Sempre a titolo collaborativo, rammentiamo a noi stessi che il datore di lavoro, per la sua posizione di garanzia, risponde dell'infortunio sia a titolo di **colpa diretta** — per non aver negligenemente impedito l'evento lesivo ed eliminato le condizioni di rischio — sia a titolo di **colpa indiretta**, per aver erroneamente invocato a sua discriminante la responsabilità altrui qualora le misure di prevenzione siano state inadeguate o addirittura colpevolmente ignorate. Ma di questo ne siete certamente al corrente.

Ci limitiamo a richiamare integralmente, *in primis*, il **D.Lgs. 81/08 e ss.mm.** e la pertinente normativa applicabile, l'**art. 2087 del codice civile**, nonché l'**art. 40, co. 2 del codice penale**, in tema **rapporto di causalità nei reati omissivi** (“*Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo*”).

Evidenziamo, tra l'altro, che in analogia a quanto già disciplinato dall'INAIL con circolare 3675 del 17 marzo 2020, il contagio da Covid 19 in situazioni lavorative specifiche rientra negli infortuni sul lavoro, così come il contagio avvenuto nel tragitto casa-lavoro e viceversa, che viene inquadrato come infortunio in itinere, ovviamente in entrambi i casi con una serie di obblighi consequenziali per il datore di lavoro.

La scrivente Organizzazione sindacale, pertanto, ritiene fondamentale che in questo momento storico venga sviluppata e perseguita ogni utile sinergia d'azione, necessaria a contenere la diffusione dell'epidemia, anche tra il personale del Corpo, che risulta tra le categorie maggiormente a rischio.

Vi intimiamo, pertanto, di verificare, presso i reparti e comandi dipendenti, l'applicazione delle misure di contenimento del rischio di trasmissione biologico mediante l'attuazione delle misure di riduzione della presenza del personale, laddove non chiamato a svolgere servizi e mansioni fondamentali per garantire i servizi realmente essenziali.

Fiduciosi circa un tempestivo e mirato intervento nei confronti dei Comandanti dei reparti/articolazioni dipendenti, cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Roma 23 marzo 2020

Il Segretario Generale
Eliseo Taverna

